

**Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del Comune e del Consiglio presso società, enti,
aziende e istituzioni
(norme regolamentari)**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente atto regolamentare, in attuazione dell'art. 42, co. 2, lett. m), del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (TUEL), reca gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso società, enti, aziende ed istituzioni. Gli stessi indirizzi si applicano alle nomine dei rappresentanti del Consiglio comunale, ove previste, presso società, enti, aziende e istituzioni.
2. Il Sindaco procede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti del comune, sulla base degli indirizzi di cui al presente, nei termini previsti dall'art. 50 del TUEL.
3. Il Consiglio comunale provvede alla nomina dei rappresentati dello stesso Consiglio comunale, che ad esso la legge espressamente riserva, presso società, enti, aziende e istituzioni.
4. Nelle nomine e nelle designazioni si osserva, preferibilmente, il principio di non cumulabilità delle cariche che prevedano gettoni, indennità o altri compensi monetari comunque denominati, salvo che l'interessato non rinunci a percepire il gettone, l'indennità o altro compenso comunque denominato correlato all'incarico da conferire.

Art. 2 – Parità di genere

1. Nel procedere alle nomine ed alle designazioni, complessivamente considerate, si persegue l'obiettivo dell'equilibrio tra i generi e, ove possibile, anche in seno al singolo organo, quando le nomine o designazioni siano più d'una.

Art. 3 – Requisiti di carattere generale

1. Per poter accedere alla nomina o alla designazione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine entro il terzo grado, del sindaco;
 - non devono sussistere le cause ostative previste dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012;
 - non devono sussistere cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
2. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali [Cfr. artt. 1 co. 734 legge 296/2006 e 3 co. 32bis legge 244/2007].

3. Nel caso di lavoratori in quiescenza, pubblici o privati, vige l'art. 5 co. 9 del decreto legge 95/2012 (come modificato dall'art. 17 della legge 124/2015), con specifico riferimento alle nomine e designazioni in enti e società controllate.

Art. 4 – Requisiti di carattere speciale

- 1 I rappresentanti presso società, enti, aziende ed istituzioni devono essere scelti tra persone di comprovate competenze e professionalità, per titoli di studio conseguiti o per attività lavorativa o professionale svolta nel settore pubblico o in quello privato.
- 2 I medesimi rappresentanti, inoltre, devono possedere adeguati requisiti di onorabilità ed essere nella condizione di potere svolgere con diligenza l'incarico.

Art. 5 – Dichiarazioni

1. All'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconfiribilità di cui al d.lgs. 39/2013. La dichiarazione è necessaria affinché l'incarico acquisisca efficacia giuridica.
2. Nel corso dell'incarico, l'interessato, annualmente, deve produrre una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
3. Le dichiarazioni sono pubblicate nel sito web del comune che ha conferito l'incarico.
4. Ferma ogni altra eventuale responsabilità, la dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e di contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico previsto dal d.lgs. 39/2013 per 5 anni [Si veda l'art. 20 del d.lgs. 39/2013 e smi].

Art. 6 – Procedimento

1. Il Sindaco, con avviso pubblicato sul sito web del comune, rende nota la necessità di procedere alla nomina o alla designazione di rappresentanti del comune presso società, enti, aziende o istituzioni.
2. L'avviso riporta i requisiti di carattere generale ed i requisiti di carattere speciale richiesti ai candidati in attuazione del presente regolamento.
3. L'avviso è pubblicato per almeno 15 giorni, naturali e continui. In caso di estrema urgenza, non imputabile al comune, il termine di pubblicazione può essere ridotto a 5 giorni.
4. I candidati interessati presentano, entro il termine stabilito dall'avviso, la propria candidatura dichiarando il possesso dei requisiti richiesti e allegando il proprio curriculum vitae.
5. Il Sindaco, esaminate le candidature, provvede alla nomina con proprio decreto. Fermi i contenuti del presente, la nomina è decretata dal Sindaco a suo insindacabile giudizio.
6. Allo stesso modo, il Consiglio comunale provvede, con propria deliberazione, alla nomina dei rappresentanti dello stesso Consiglio comunale, che ad esso la legge espressamente riserva.
7. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nelle pagine web di Amministrazione Trasparente del comune.

Art. 7 – Casi particolari

1. Laddove gli statuti, o altri atti regolatori, di enti o altri organismi, sia di diritto privato che di diritto pubblico, prevedano la presenza nei propri organi di amministratori o comunque di soggetti nominati dal comune in virtù della sua qualità di socio, socio fondatore o altro, o per effetto di lasciti o disposizioni testamentarie, il Sindaco può presenziare personalmente in rappresentanza del comune, ovvero nominare assessori o consiglieri in sua vece.

Art. 8 – Indirizzi programmatici

1. I rappresentanti del comune e del consiglio presso società, enti, aziende e istituzioni sono tenuti, nell'espletare l'incarico conferito, a conformarsi alle direttive programmatiche ed agli indirizzi espressi rispettivamente dal Sindaco o dal Consiglio comunale.

Art. 9 – Revoca e decadenza

1. Il Sindaco ed il Consiglio comunale, nel corso dell'incarico, provvedono rispettivamente alla revoca dei rappresentanti del comune e dei rappresentanti del consiglio, nei casi seguenti:
 - il rappresentante non si attiene alle direttive programmatiche ed agli indirizzi;
 - emergono, nel corso dell'incarico, inefficienze ritenute gravi o, peggio, irregolarità di gestione.
2. Il rappresentante che perda i requisiti di carattere generale o di carattere speciale, stabiliti dal presente, decade dall'incarico senza necessità di ulteriori atti.

Art. 10 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. E' abrogata ogni altra deliberazione consiliare precedente di definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni di rappresentanti del comune e del consiglio presso società, enti, aziende e istituzioni.